



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-01578 DEL SEN. GASPARRI (res. 241 del 11 novembre 2024)

R I S P O S T A

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, il senatore interrogante, traendo spunto da un incontro avvenuto nella sede della Procura nazionale antimafia con l'Associazione nazionale magistrati nonché da alcune dichiarazioni dal dr. Santalucia, già Presidente dell'associazione, in tema di immigrazione, solleva specifici quesiti in ordini ad eventuali iniziative volte a porre fine *“alle costanti e imbarazzanti ingerenze delle componenti della magistratura”* nella conduzione della politica.

Preliminarmente si rappresenta che sull'incontro avvenuto tra i vertici della Procura nazionale antimafia e dell'Associazione nazionale magistrati, di cui all'interrogazione, quest'Amministrazione non possiede alcun elemento di conoscenza se non quelli pubblicati dalle testate giornalistiche nazionali.

Ciò posto, in uno Stato di diritto come il nostro, che si fonda sul principio della separazione dei poteri, il tema del rapporto tra i diritti di libertà di manifestazione e di partecipazione politica, che deve essere riconosciuto ai magistrati in quanto cittadini, e l'esigenza non meno rilevante, fissata nell'articolo 104 della Costituzione, di assicurare la loro autonomia e indipendenza, è centrale e impone un'attenta quanto costante riflessione.

Purtroppo, non può non constatarsi come sempre più frequentemente singoli esponenti dell'ordine giudiziario ritengano di dover assumere pubblicamente posizioni

politiche o di partecipare ad iniziative su temi politicamente sensibili con un atteggiamento di forte contrapposizione all'azione di Governo.

Appaiono assai inopportune le partecipazioni dei magistrati a convegni in sedi di partito come pure l'astensione del 27 febbraio scorso, indetta dall'Associazione Nazionale Magistrati contro il disegno di legge costituzionale che riforma la magistratura.

Non si tratta di disconoscere ai magistrati, in quanto cittadini, i diritti di libertà di manifestazione e di partecipazione politica, ma è necessario che questi diritti siano esercitati tutelando i principi, pur'essi costituzionali, di imparzialità della magistratura e di leale collaborazione tra le istituzioni.

Il principio di leale collaborazione, che va doverosamente attuato da ciascuno dei soggetti istituzionali, si declina tuttavia nel rispetto delle prerogative riconosciute a ciascuno degli organi costituzionali e nelle opportune sedi di confronto ed è appena il caso di ricordare che la funzione di indirizzo politico compete al Governo e al Parlamento, non certo alla magistratura.

Le istituzioni, invero, appartengono e rispondono all'intera collettività e tutti devono potersi riconoscere in esse; per il buon funzionamento e per il servizio da rendere al Paese, è necessario che ogni istituzione collabori, ciascuna secondo il proprio mandato costituzionale, anche nella diversità di opinioni e di visione, esercitando tuttavia capacità di mediazione e di sintesi, che sono essenziali per la vita democratica.

L'atteggiamento dialogante presuppone la reciproca legittimazione ed il riconoscimento delle funzioni e delle prerogative esclusive di ciascuno.

La consapevolezza della fondamentale importanza del valore della imparzialità di chi è chiamato a svolgere le delicatissime funzioni giurisdizionali richiede necessariamente che essa si esprima anche nelle sue manifestazioni esterne, imponendo sobrietà, irreprensibilità e riservatezza dei comportamenti individuali, così da evitare il rischio di apparire condizionabili o di parte.

In questi termini si è espressa in più occasioni la Corte Costituzionale: “...i magistrati, per dettato costituzionale, debbono essere imparziali e indipendenti e tali valori vanno tutelati non solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giurisdizionali ma anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento, al fine di evitare che possa dubitarsi della loro indipendenza e imparzialità nell'adempimento del compito loro assegnato. I principi anzidetti sono quindi volti a tutelare anche la considerazione di cui il magistrato deve godere presso la pubblica opinione e assicurano al contempo quella dignità dell'intero Ordine Giudiziario che l'art. 18 del r. d. del 31 maggio 1946 n. 511 qualifica prestigio...Nel bilanciamento di tali interessi con il fondamentale diritto alla libera espressione del pensiero sta il giusto equilibrio, al fine di contemperare esigenze ugualmente garantite dall'ordinamento costituzionale...” (Corte Costituzionale, sentenza 7 maggio 1981, n. 1001).

La necessità di un equilibrato bilanciamento tra gli interessi costituzionalmente tutelati, come quelli della indipendenza, della imparzialità e della tutela della credibilità della funzione giudiziaria, in cui si concreta la nozione legislativa di prestigio dell'Ordine Giudiziario, con il diritto del magistrato alla libera manifestazione delle proprie opinioni, è stata ribadita anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che l'esercizio del diritto del magistrato – come di ogni cittadino – di manifestare liberamente il proprio pensiero non deve ledere situazioni giuridiche non meno rilevanti, come diritti e libertà altrui o i valori di imparzialità e di indipendenza (cfr. Cass., sent. n. 7443/2005).

Anche l'art. 6 del codice etico approvato in data 7 maggio 1994 dal Comitato Direttivo Centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati, statuisce al comma 3 “...fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio e di misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa...”.

In definitiva, le legittime opinioni del magistrato, anche su temi politicamente sensibili, non devono essere espresse in modo tale da fare dubitare della sua

indipendenza e imparzialità nell'adempimento dei compiti a lui assegnati, l'una e l'altra essendo valori di rango costituzionale; non devono determinare indebite interferenze nel corretto esercizio di funzioni costituzionalmente previste, quali quelle di altri organi costituzionali o costituzionalmente rilevanti; non devono ledere altrui diritti di rango costituzionale.

Per tale ragione, resta tema centrale per questo Governo l'eventuale reintroduzione nel nostro ordinamento, tra i doveri del magistrato (anche con una diversa modulazione pienamente aderente al principio di tipicità degli illeciti disciplinari), del divieto di *"...tenere comportamenti, ancorchè legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell'istituzione giudiziaria..."*, divieto sancito dall'art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 109 del 2006, poi abrogato dall'art. 1 comma 3 della legge n. 269 del 2006, con la conseguente previsione, quale illecito disciplinare extrafunzionale, del divieto di tenere *"...ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza..."*, illecito disciplinare previsto dall'art. 3 comma 1 lett. l) del decreto legislativo n. 109 del 2006, poi abrogato dall'art. 1 comma 3 della legge n. 269 del 2006).

Ciò all'esclusivo scopo di assicurare e tutelare, nel quadro degli equilibri costituzionali, improntati alla divisione dei poteri, il prestigio dell'intero Ordine giudiziario.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)